

CLXIV.

TORNATA DEL 13 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VACCA.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Relazione sui titoli d'ammissione del Senatore Irelli — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'instituzione della Corte dei Conti — Adozione degli articoli 5 al 42 — Discorso del Senatore Siotto Pintor sull'articolo 43 a cui rispondono i Senatori Jacquemoud (Relatore) Pinelli e Mameli — Adozione degli articoli 43 al 52 — Parole del Senatore Alfieri — Dichiarazione del Ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 53 e 54, non che della tabella e dell'intero progetto — Discussione sul progetto di legge per applicazione ad alcune tasse della sovra imposta del decimo di guerra — Mozione del Senatore De Monte, combattuta dal Ministro delle finanze — Reiezione della proposta De Monte — Osservazioni del Senatore De Monte sull'articolo unico di detto progetto — Risposta del Senatore Quarelli (Relatore) — Approvazione dell'articolo unico di detto progetto, non che di quello per l'autorizzazione di una spesa pel compimento dei lavori nel porto di Livorno.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri delle finanze, degli esteri e più tardi interviene anche quello dell'istruzione pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato. Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3123. Tre individui componenti il disciolto corpo dei *trabanti* nel ducato di Modena ricorrono al Senato onde ottenere la revisione della misura che li colloca a riposo, e conseguentemente un aumento alla loro pensione.

N. 3124. Domenico Bacchi di Modena domanda di essere risarcito in qualche modo del danno sofferto per essere stato arbitrariamente privato dal cessato Governo della impresa delle macellerie della stessa città, e per le persecuzioni sofferte per cause politiche.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE  
DEL SENATORE IRELLI.

**Presidente.** La parola è al Senatore De Monte, per riferire sui titoli del Senatore Irelli.

Senatore De Monte, *Relatore.* Il signor Vincenzo Irelli di Teramo è stato creato Senatore del Regno mercè real Decreto del 15 maggio di quest'anno, giusta l'art. 35 dello Statuto, categoria 21.

Il signor Irelli e per età e per le proprietà che possiede, secondo che ha ampiamente dimostrato, non può incontrare il menomo ostacolo ad essere riconosciuto nella sua qualità di Senatore.

E' per conseguenza il quinto ufficio pel mio mezzo ne rassegna al Senato la corrispondente proposizione.

**Presidente.** Chi approva le conclusioni testè lette voglia sorgere.

(Approvato)

PRESENTAZIONE  
DI UN PROGETTO DI LEGGE.

**Ministro delle Finanze.** Chiedo la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la revoca delle leggi e delle disposizioni vigenti in alcune province, relative ad immunità e pensioni ai padri di dodicesima prole.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro delle finanze della presentazione del progetto di legge testè enunciato, che sarà stampato e distribuito.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'INSTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sulla istituzione della Corte dei Conti.

Essa è rimasta all'art. 5, essendosi ieri votato il 4.

Art. 5.

« Le nomine, promozioni e remozioni degli impiegati della Corte e dei suoi uffici di riscontro e di revisione sono fatte con Decreto reale a relazione del Ministro delle finanze, sulla proposta della Corte a sezioni riunite. »

(Approvato).

Art. 6.

« I funzionari indicati nell'articolo 2 hanno gli stipendi determinati nella tabella annessa alla presente legge.

« Per gli altri impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite per l'amministrazione centrale. »

(Approvato).

Art. 7.

« La Corte delibera in via ordinaria per sezioni separate.

« Delibera a sezioni riunite nei casi determinati dalla legge e dai regolamenti, e quando il Presidente lo reputa opportuno. »

(Approvato)

Art. 8.

« Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero dispari di votanti non minore di cinque.

« Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero dispari di votanti non minore di nove.

« La Corte e le sezioni deliberano a maggioranza assoluta di voti. »

(Approvato).

Art. 9.

« I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto dei quali sono relatori.

« Possono essere chiamati dal Presidente a supplire ai consiglieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo.

« Il numero dei ragionieri non sarà maggiore di due nelle singole sezioni, nè di tre nelle sezioni riunite. »

(Approvato).

TITOLO II.

*Delle attribuzioni della Corte dei Conti.*

Art. 10.

« La Corte, in conformità della legge e dei regolamenti:

« Fa il riscontro delle spese dello Stato;

« Veglia alla riscossione delle pubbliche entrate;

« Veglia perchè la gestione degli agenti dello Stato in denaro o in materia sia assicurata con cauzione o col sindacato di speciali revisori;

« Accerta e confronta i conti dei Ministeri col conto

generale dell'amministrazione delle finanze prima che sieno presentati alle Camere;

« Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalle leggi. »

(Approvato).

Art. 11.

« La Corte liquida le pensioni competenti per legge a carico dello Stato, e in caso di richiamo ne giudica definitivamente in sezioni riunite colle forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa. »

(Approvato).

Art. 12.

« Oltre le attribuzioni conferite dalla presente legge, la Corte dei Conti esercita tutte quelle altre che le sono conferite da leggi speciali. »

(Approvato).

Art. 13.

« Tutti i Decreti reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla Corte perchè vi si apponga il *visto* e ne sia fatta registrazione. »

(Approvato).

Art. 14.

« Ove la Corte riconosca contrario alle leggi od ai regolamenti alcuno degli atti o decreti che le vengono presentati, ricuserà il suo *visto* con deliberazione motivata. La deliberazione sarà trasmessa dal Presidente al Ministro cui spetta, e, quando questo persista, sarà presa in esame dal Consiglio dei Ministri.

« Se esso risolverà che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte sarà chiamata a deliberare, e qualora la medesima non riconosca cessata la ragione del rifiuto, ne ordinerà la registrazione e vi apporrà il *visto con riserva*. »

(Approvato).

Art. 15.

« La responsabilità dei Ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del *visto* della Corte. »

(Approvato)

Art. 16.

« La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni. »

(Approvato).

Art. 17.

« La Corte prende nota e dà avviso ai Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato che le occorre di rilevare nel compiere le sue incombenze. »

(Approvato).

Art. 18.

« La Corte in gennaio di ogni anno comunica agli uffici di Presidenza del Senato e della Camera dei Deputati l'elenco delle registrazioni eseguite *con riserva*, accompagnato dalle deliberazioni relative. »

(Approvato).

CAPITOLO I.

*Del riscontro delle spese.*

Art. 19.

« Sono presentati alla Corte dei Conti, perchè vi apponga il *visto* e gli faccia trascrivere nei suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese qualunque ne sia la forma e la natura, e tutti gli atti di nomina, promozione, o trasferimento di impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni od altri assegnamenti a carico dello Stato.

« Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennità, o retribuzioni per una sola volta, non eccedenti le lire 2,000. »

(Approvato).

Art. 20.

« I mandati e gli ordini di pagamento debbono coi documenti giustificativi essere sottoposti alla registrazione e al *visto* della Corte dei Conti nel modo e colle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

« La legge determina i casi nei quali la registrazione e il *visto* debbono precedere il pagamento e i casi nei quali possono a quello succedere.

« Determina il modo col quale la Corte fa il riscontro delle spese direttamente, o per mezzo di uffici da essa dipendenti o de' suoi delegati. »

(Approvato).

Art. 21.

« La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziare nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perchè non si faccia trasporto di somme non consentito per legge; e perchè la liquidazione e il pagamento delle spese sieno conformi alle leggi ed ai regolamenti. »

(Approvato).

CAPITOLO II.

*Della vigilanza sulla riscossione delle entrate, e sui valori in denaro o in materie.*

Art. 22.

« I Ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del Governo nel corso dell'esercizio. »

(Approvato).

Art. 23.

« Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle casse dello Stato colla indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati. »

(Approvato).

Art. 24.

« Sono trasmesse alla Corte le relazioni degli ispettori o di altri uffiziali incaricati del sindacato, e quelle colle quali ciascuna amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento.

(Approvato)

Art. 25.

« Eguali trasmissioni debbono farsi alla Corte relativamente alle entrate ed uscite, alle situazioni ed alle ispezioni dei magazzini ed alla gestione degli agenti del Governo che hanno il maneggio di materie o di valori dello Stato. »

(Approvato)

CAPITOLO III.

*Della vigilanza della Corte in ordine alle cauzioni.*

Art. 26.

« Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte debbono le varie amministrazioni trasmetterle l'elenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato, come pure l'elenco degli uffiziali sindacatori che debbono invigilare gli altri non tenuti a dare cauzione. »

(Approvato)

Art. 27.

« Gli atti coi quali si approvano le cauzioni sono sottoposti al *visto* della Corte.

« È parimenti necessario il *visto* della Corte per gli atti di riduzione, trasporto o cancellazione delle cauzioni stesse. »

(Approvato)

CAPITOLO IV.

*Dell'esame dei conti dei Ministri.*

Art. 28.

« Il conto che ciascun Ministro deve rendere al termine di ogni esercizio e il conto generale dell'amministrazione delle finanze, prima che siano presentati all'approvazione delle Camere, sono dal Ministro di Finanza trasmessi alla Corte dei Conti. »

(Approvato).

Art. 29.

« La Corte verifica il conto di ciascun Ministro e quello dell'amministrazione generale delle finanze, e ne confronta i risultamenti tanto per le entrate, quanto per le spese, ponendoli a riscontro colle leggi del bilancio.

« Verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti particolari di

ciascuna amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.

« Verifica ancora, quando lo reputa necessario i vari articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno. »

(Approvato).

Art. 30.

« La Corte trasmette al Ministro delle finanze i conti colla sua deliberazione. »

(Approvato).

Art. 31.

« Sarà unita alla deliberazione suddetta, e con essa presentata al Parlamento a corredo del progetto di legge per l'assesto definitivo del bilancio, una relazione della Corte, colla quale deve esporre:

« Le ragioni per le quali ha apposto *con riserva* il suo *visto* a mandati o ad altri atti o decreti;

« Le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline d'ordine amministrativo o finanziario;

« Le variazioni o le riforme che crede opportune pel perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sulla amministrazione e sui conti del pubblico denaro. »

(Approvato).

Art. 32.

« La verifica e l'accertamento dei conti dei Ministri e del conto dell'amministrazione generale delle finanze e la deliberazione per l'assesto definitivo del bilancio come pure la relazione di cui all'articolo precedente, sono fatte dalla Corte a sezioni riunite. »

(Approvato).

## CAPITOLO V.

### Del giudizio sui Conti.

Art. 33.

« La Corte dei Conti giudica con giurisdizione contenziosa dei conti dei tesoriери, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico, o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato.

« Giudica pure dei conti dei tesoriери ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali. »

(Approvato).

Art. 34.

« La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesoriери, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti dell'amministrazione dello Stato.

« Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza. »

(Approvato).

Art. 35.

« La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

« Il giudizio può essere iniziato dietro istanza del Pubblico Ministero per Decreto della Corte, da notificarsi all'agente dell'amministrazione con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:

« a) Di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;

« b) Di deficienze accertate dall'amministrazione;

« c) Di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento. »

(Approvato).

Art. 36.

« Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione, ad istanza del Pubblico Ministero, potrà condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria, non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2,000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi, proporre al Ministro da cui dipende, la sospensione ed anche la destituzione.

« Queste disposizioni s'intenderanno applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine, di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.

« Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del Pubblico Ministero, sarà fatto compilare a spese dell'agente. »

(Approvato).

Art. 37.

« Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente al domicilio reale o nel luogo della sua residenza, in conformità delle leggi civili vigenti, per mezzo del capo dell'amministrazione da cui dipende. »

« Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte. »

(Approvato).

Art. 38.

« Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione, ne riferirà col mezzo del Procuratore generale al Ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'amministrazione o l'agente, affinché si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reo. »

(Approvato).

Art. 39.

« I giudizi sui conti sono pubblici. Sarà sempre sentito il Pubblico Ministero. »

(Approvato).

Art. 40.

« Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto, liquida il debito dell'agente, e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento. »

(Approvato).

Art. 41.

« L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione in persona o al suo domicilio per mezzo dell'amministrazione da cui dipende.

« Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguardi partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente nel modo indicato all'art. 37.

« Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte, sentito il Pubblico Ministero, prima di passare al giudizio del merito. »

(Approvato).

Art. 42.

« Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari: »

« a) Del ricorso per annullamento; »

« b) Del ricorso per revocazione; »

« Essi si possono sperimentare tanto dall'agente, quanto dal Pubblico Ministero.

« In nessun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.

(Approvato).

Art. 43.

« Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

« Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione, con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

« La decisione del Consiglio sarà presa in sezioni riunite e sarà dal suo Presidente partecipata alla Corte.

« Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniforma alle massime di diritto stabilite dal Consiglio. »

Senatore **Siotto Pintor**. Chiedo di parlare.

**Presidente** Ha facoltà di parlare.

Senatore **Siotto Pintor**. Se io badassi allo scopo ultimo della opposizione, non io parlerei. Dopo che il Senato ha respinta la proposizione sospensiva dell'onorevole Senatore Pernati, egli è evidente, per chiunque non voglia illudersi, che la legge passerà.

Parlo per dir vero, parlo per le ragioni esposte nella tornata di ieri, parlo principalmente perchè membro

io pure della Magistratura suprema, non posso starmi muto nel cospetto di una legge la quale, a parer mio, fa a pugni colla istituzione del Consiglio di Stato, colla dignità della Corte dei Conti, colla sicurezza della giustizia, e, lo dico ancora una volta, collo Statuto fondamentale del Regno.

Io non so quali saranno le sorti definitive serbate al Consiglio di Stato: ritenni però sempre, e ritengo tuttavia che esso è una istituzione altissima, e noi la dobbiamo al senno, e più al cuore di Re Carlo Alberto il Magnanimo, il quale, non potendo essere Re costituzionale, attese le difficoltà dei tempi, volle almeno circondarsi di consiglio, e se non mozzare, tarpare le ali dell'arbitrio, passo primissimo alle libertà, che poscia generosamente ci largiva. (*Bene*).

Io dico ancora che esso è una utilissima istituzione, avvegnachè il Consiglio di Stato consigli il Governo, studi, mediti, prepari le leggi.

Io dico per ultimo, e ciò di passo, e quasi volando, come sarebbe a desiderarsi, i Consiglieri di Stato venissero avanti il Parlamento a difendere le leggi.

Ogni Ministro troverebbe in quell'illustre consesso strenui difensori delle leggi, uomini versatissimi in ogni parte di sapere amministrativo, o legislativo, o politico. Il Ministero avrebbe più tempo di governare, e forse si canserebbero le cadute ripetute dei Ministri e dei ministeri, spesso dolorosissime, pericolose sempre.

Ma sia di ciò comunque, quello che ora preme di porre nel sodo, si è che l'istituzione del Consiglio di Stato è in questa legge perfettamente, pienamente svistata.

Io domando come o per qual fatto possa avvenire che un Corpo consulente diventi a un tratto deliberante, un Corpo amministrativo diventi giudiziario, anzi una Corte di cassazione sopra la Corte dei Conti.

Ditemi in fede vostra, il Consiglio di Stato è egli Consiglio ovvero Magistratura? O più Magistratura che Consiglio? Quale è la parte prevalente, la parte principale, o la parte accessoria? Oppure è Consiglio e Magistratura ugualmente; o come dicevano i nostri maggiori, *aequis partibus*? Ognuno di noi avrà più volte meditato sulle cagioni degli umani travimenti, degli umani errori. Per quanto vi abbia posto mente, io penso avere trovato unica cagione, o certo la principalissima essere questa, che cioè troppo spesso disgiungiamo noi le cose identiche, troppo spesso confondiamo le cose dissimili: come quando la furibonda repubblica di Francia confuse la libertà colla maunaia, o come quando gli sciocchi di oggidì confondono le passioni ignobili di una parte di clero reazionario colla santità immacolata della nostra religione, o come quando un grande cittadino mette a mazzo i nobili ardimenti colle audacissime disperate imprese, o un governo savio scambia coll'onore la violenza, l'usurpazione, la prepotenza.

Anch'io, o Signori, fui ancor io parte di un Corpo giudicante, i cui membri ebbero e grado e titolo e

ufficio di consiglieri del principe. Fu bene, e grande, in quel residuo di tenebra spagnolesca. Ma oggi, o Signori, non è più tempo di tenebre. La notte passò, il giorno si avvicina, vestiamoci dell'armi della luce, e ricordiamo che giusta l'espressione del grande apostolo, *in noi è pur muta la fine dei secoli!* O Signori! Io mi permetto di accennarvi, che se confonderete le cose disparate, voi avrete sconvolta da capo a fondo la metafisica la quale è pure scienza primissima che tratta dell'essenza di tutte le cose.

Or ora vi dimostrerò brevemente come sia in questa legge compromessa la dignità della Corte dei Conti. Io non trovo che la Corte dei Conti sia dichiarata Corte Suprema, non trovo, è a dire, la parola, ma trovo molto bene il concetto. Io leggo la tabella e veggio che, ad eccezione del consigliere il quale fa le parti del Procuratore generale, il primo Presidente, i Presidenti e Consiglieri sono pareggiati ai Consiglieri di Stato, ai Consiglieri di Cassazione.

Ora, o Signori, io dico: volete voi far sottostare una Corte suprema al giudizio del Consiglio di Stato? A questo punto io vorrei poter dire all'egregio onorevole Ministro delle finanze, pel quale d'altra parte io sento la più viva simpatia; voi siete la contraddizione, voi siete il nulla! E per vero, o Signori, io non conosco niente che sia al di sopra di ciò che è supremo. Per tal guisa dopo avere ruinata la metafisica, voi mi guastate la grammatica che è pure la filosofia delle lingue, il pensiero della umanità, che è Dio!

Io discendo a provare il terzo punto, che cioè non vi ha in tutto questo la sicurezza della giustizia; e traggio le prove da un triplice ordine d'idee, vale a dire dal concetto dell'indipendenza, dal concetto della scienza, e per ultimo dal concetto della opinione della giustizia.

Io dico in primo luogo dal concetto dell'indipendenza. Nel Governo assoluto, o Signori, egli è vero che non vi era l'inamovibilità de' giudici, ma diciamolo a onore della dinastia che ci regge, sotto il mite Governo de' reali di Savoia l'inamovibilità dei giudici era un fatto. A essere giusti, a essere fermi nella giustizia, bastava la probità comune, non occorreva esser Catoni. Non v'era l'inamovibilità giuridica, vi era l'inamovibilità morale, fondata sopra il timore del Ministro che volesse l'ingiustizia, sopra la rettitudine del principe.

Ma nel Governo costituzionale, o Signori, il Re regna e non governa; il Ministro può farla da Re, o almeno da bascià di tre code (*Itarità*).

Poniamo il caso che uno di quei Ministri possibili, i quali fanno degli uomini greggia, chiamato a sè un ufficiale pubblico, il quale sia pure rappresentante della Nazione, si faccia a dirgli questo od altro simile discorso: Signor Deputato! A quale partito della Camera appartenete voi, che oggi col Ministero e la domane votate contro il Ministero? E facciamo ancora che alla brusca interrogazione faccia succedere serie minacce. Se il chiamato sia un ufficiale pubblico, amovibile, a mò d'esempio un Consigliere di Stato, e s'ei non piega

ubbidiente il capo, io lo dichiaro un eroe! Ma se invece sia un ufficiale pubblico inamovibile, e mi par già di udirlo a rispondere: signor Ministro, voi avete il torto di scambiarmi con una pecora, io mi sento nel petto un'anima liberissima, quasi come colui che la mi ha dato, io non appartengo a nessuno, io appartengo tutto a me stesso! E ben potrà quel Ministro prendere vendetta del temerario risponditore, e ben potrà mettergli innanzi l'uomo dalla flessibile schiena, dalla coscienza elastica, dal sorriso schifoso, l'uomo che non sappia o che abbia dimenticato che il più nobile patrimonio che si possa dai genitori tramandare ai figliuoli è l'eredità del nome, ma frattanto non avrà potuto signoreggiare l'animo di quell'uffiziale.

E badate bene, o Signori alla differenza. Quando si tratta di un ufficiale amovibile, bisogna essere eroe! Quando è caso di un ufficiale inamovibile, basta non essere vile!

Ora dunque, come potremo noi volere che dal giudizio di uomini almeno per metà inamovibili, di uomini che non si possono rimuovere ad arbitrio del Potere esecutivo, per l'elemento del potere legislativo che dee concorrervi; come potremo, io dico, volere che si richiami al giudizio ultimo di uomini amovibilissimi?

Il Ministro richiama contro una sentenza la quale abbia prosciolto da ogni pagamento il contabile. Quanti ha mezzi di far prevalere la sua opinione presso il Consiglio di Stato? Sono queste ovvie considerazioni, o Signori? Ma pure esse non hanno a credere mio, una seria risposta. Se noi ci ostinassimo a ragionare altrimenti, dopo avere guastata la metafisica e la grammatica, noi dovremmo guastare anche la logica.

Io ho in secondo luogo accennato al concetto della scienza. Domando perdono se io sia, parlando, alquanto libero.

Noi vogliamo nei magistrati due cose; la scienza e l'abitudine che rinalza la scienza. Ora dunque come vogliamo noi che da una sentenza profferita da uomini speciali, si richiami al giudizio di uomini eminenti, ma che non possono essere egualmente versati in quelle materie nelle quali sono chiamati a giudicare?

Oltredichè l'abitudine del consigliere ingenera nell'animo la facilità delle transazioni. Or quale vi ha disposizione d'animo tanto contraria alla fermezza, alla severità della giustizia, quanto questa facilità di transazione? La mia voce non dee in questa parte parere sospetta. Francamente lo dico. Cotesta è la ragione per cui quale fu nello aringo del foro migliore avvocato, egli è, fatte le onorevoli eccezioni, il pessimo tra i giudici.

Io ho voluto ancora trarre argomento dalla necessità della opinione della giustizia.

Ed in vero, basta egli di avere la giustizia?

Signori no; non basta avere la giustizia, vuolsi inoltre avere l'opinione della giustizia. Ma il cittadino il quale abbia ottenuto sentenza di assoluzione, e si veggia dal Ministro richiamante tratto al Consiglio di Stato,

può egli aver fiducia nella imparzialità de'suoi giudici? Tanto varrebbe ch'io nelle mie quistioni litigiose chiamassi a giudicare i miei patrocinatori!

Entro in ultimo luogo, e assai volentieri, nel campo dello Statuto fondamentale, e ciò faccio tanto più di buon grado, in quanto che m'ho in animo di fare oggi più ragionata e più forte opposizione pe' consiglieri di Stato, di quello che ieri facessi per i consiglieri della Corte dei Conti.

L'onorevole Senatore Pinelli mi diceva ieri, e forse ripeterà pure oggi. Voi avete ragione, mi avete l'aria di aver ragione: il Magistrato dev'essere inamovibile; ma badate bene, la Corte dei Conti è Tribunale eccezionale, essa non appartiene propriamente all'ordine giudiziario.

L'egregio mio amico Senatore Mameli soggiungeva; statemi attenti: la Corte dei Conti è un essere di doppia faccia. Guardatelo da un lato, è Tribunale amministrativo, guardatelo dall'altro ed è Tribunale giudiziario. Ma posciachè come Tribunale amministrativo sarebbe assurda la inamovibilità dei Consiglieri, ne segue per evidenza di ragione che costoro non possono essere inamovibili, nè meno come formanti parte di un corpo giudiziario.

Risponderò all'onorevole Senatore Pinelli, che se egli ammette, come pare ammetter deve, che la Corte dei Conti giudica in giudizio contenzioso tra il privato e lo Stato, giudica colle forme di un vero giudizio, giudica con una sentenza, e questa irrevocabile, esclusa l'appellazione, deve ancora ammettere che fanno parte dell'ordine giudiziario.

Rispondo all'onorevole Senatore Mameli che quel suo lucidissimo discorso prova e mette sul sodo lo sconcio di che io veniva ieri intertenendo il Senato, prova cioè che tutti gli esseri a doppia faccia sono mostruosi; prova che un Tribunale amministrativo non può essere un Tribunale giudiziario, prova che un Tribunale giudiziario non può essere Tribunale amministrativo; ma instava egli ieri, e insterà pure oggi: a chi vorreste voi dare il giudizio sui contabili, se non se ai Consiglieri della Corte dei Conti? Il giudizio per annullamento delle sentenze, se non se ai Consiglieri di Stato? La difficoltà par forte nel primo aspetto. Contuttociò tra i mezzi possibili mi basterà proporre quest'uno. Ponete che nella Corte dei Conti s'instaurino due classi piuttosto numerose di Consiglieri addetti esclusivamente una coi ragionieri alle cose amministrative, e, che un'altra o due altre classi si facciano pei giudizi contenziosi. Perchè non si potrebbe a questi ultimi Consiglieri concedere senza sconcio di sorta la contesa inamovibilità?

Intendo che mi si potrebbe fare una miriade di osservazioni. Si può dire che questo è un metodo affatto nuovo; si può dire: così e così si fa in Parigi, così e così in Bruxelles.

Signori, gli esempi mi piacciono, ma più assai le leggi; mi piace l'erudizione, ma più mi piacciono i principii. Io mi ho fisso in mente questo chiodo, che

quando lo Statuto dispone che i giudici nominati dal Re sono inamovibili, egli è lo stesso che se detto avesse: coloro i quali per la propria condizione non possono essere inamovibili, non possono nemmeno essere giudici. Ma invece, o Signori, voi avete nel Consiglio di Stato un Giano a doppia faccia, un corpo amministrativo e governativo, e un corpo giudiziario; e voi avete in Consiglio di Stato uomini di doppia natura, centauri armati di saette

« Come solean nel mondo andare a caccia. »

Se non che io non vo' insistere su ciò. Ammettasi pure la fatale necessità che sieno giudici dei contabili coloro i quali non possono essere inamovibili. Quale vi ha necessità al mondo che dal giudizio di una Corte dei Conti si venga per annullamento al Consiglio di Stato? Voi mi chiederete: a chi dunque? Rispondo (e se a taluno garbano gli esempi addurrò l'esempio del Belgio) alla cassazione: Ma a quale delle quattro mi direte voi? Che so io! Date quel giudizio alla Corte di cassazione di Milano siccome più vicina, datelo alla Corte di Firenze la quale ha meno da fare, datelo a quella di Napoli, sede invidiabile di giuridica sapienza, datelo alla cassazione di Palermo, città principe di quella generosa Sicilia che fu sempre il focolare più ardente dell'indipendenza nazionale.

Ma vi ha un mezzo ancor migliore. Perchè mai dal giudizio di una sezione della Corte dei Conti non si potrebbe ricorrere per annullamento alle sezioni riunite? Or ecco qui sorge una grande difficoltà, lo spirito di corpo! Rispondo: nego innanzi tutto il fatto, nego lo spirito di corpo nei magistrati, quando sia caso di rendere giustizia. Vi parlo per esperienza.

Per anni molti feci parte di una Corte d'appello, e mai non mi è avvenuto di vedere che la sentenza di una classe, cancellata dalla Corte di cassazione, sia stata rifatta dall'altra. Rispondo che se il Governo incomincia per diffidare degli alti uffiziali della giustizia, è strano il pretendere che sia maggiore fiducia nei popoli.

Rispondo (e qui mi onoro di ripetere le parole dette dall'onorevole mio amico Senatore Mameli nella tornata di ieri): volete voi che i giudici sieno immuni da quel vizioso spirito di corpo? Sceglierli buoni.

Non vogliate permettere, o Signori, a niun patto che colui il quale ha in mano le forze vive della Nazione, il danaro, gli uffici, le onorificenze possa far decidere le cause, nelle quali ei fa per mezzo del Ministero pubblico la parte di ricorrente, dai suoi consiglieri. Voi avete a quest'ora potuto scorgere quante e quanto serie opposizioni si possano fare alla legge che si discute. Richiamano contro di essa a un tempo le ragioni della metafisica, richiama la grammatica, richiama la logica, richiama non in ultimo luogo la politica.

E io voterò la legge? Voterò io l'assurdo, solo perchè mi si dice che esso è necessario? Signori! Se oggi ammettete tale principio nell'ordine intellettuale, giorno potrà venire in cui nel supremo ordine morale diciate ai membri del Senato: orstù votate la necessità del delitto!

Io vorrei proporre l'emendamento al quale testè ho accennato. Ma posciachè io temo l'esperimento dei voti dei quali feci saggio nella tornata di ieri, io non metterò innanzi emendamento veruno. Io desidero soltanto che queste mie parole sieno come una protesta del Senato contro una legge la quale, per mio avviso, è non soltanto meno buona, ma è da molte parti, e quasi stò per dire da ogni parte, assolutamente cattiva.

**Presidente.** La parola è ora al signor Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Jacquemoud**, *Relatore*. Signori Senatori. Dopo gli elogi splendidi fatti con tanta eloquenza dell'istituzione del Consiglio di Stato, dall'onorevole Senatore preopinante, io non mi aspettava che pei ricorsi contro le decisioni della Corte dei Conti per annullamento, in caso di eccesso di potere o d'incompetenza per ragione di materia, egli venisse a mettere in dubbio che lo stesso Consiglio di Stato fosse meno atto a giudicare rettamente simili questioni. Esse hanno però molta analogia colle questioni di conflitti affidate alla competenza del Consiglio stesso, dall'articolo 17 della legge 30 ottobre 1859, N. 3707.

Ma perchè seguirei l'onorevole preopinante su questo terreno quando sta in fatto:

Che il ricorso al Consiglio di Stato per annullamento delle decisioni della Corte dei Conti, era già scritto nella legge organica di questa Corte del 30 ottobre 1859, N. 3706;

Che un articolo identico all'articolo 43 fu proposto dall'ufficio centrale del Senato, e adottato nell'articolo 41 del progetto votato dal Senato stesso; che infine nel progetto nuovamente riportato alla Camera dei Deputati, lo stesso articolo fu parimenti da essa ammesso senza nessuna variazione; che finalmente il detto articolo fu ripetutamente ammesso dal vostro ufficio centrale; dimodochè si ha l'esperimento di tre o quattro votazioni identiche su quest'articolo?

Entrando poi nella questione di principii, io dirò che già all'occasione della votazione dell'articolo 4, si è fatto risultare che la Corte dei conti non era un corpo appartenente all'ordine giudiziario ordinario; sibbene un'istituzione speciale che aveva bensì alcune attribuzioni giuridiche, ma che aveva anche altre attribuzioni politiche, e amministrative; quindi che essa non poteva nè doveva essere retta dalle disposizioni esclusivamente stabilite per l'ordine giudiziario ordinario.

Siccome poi può succedere, quantunque rarissimamente, che questa Corte commetta in una sentenza od un eccesso di potere, o giudichi incompetentemente in ragione di materia, bisognava necessariamente che la legge somministrasse il modo di porvi riparo.

Ora a che corpo si potrebbe portare un simile ricorso senonchè al Consiglio di Stato, che è il giudice supremo nell'ordine amministrativo?

L'onorevole Senatore preopinante ha proposto un rimedio, cioè di rinviare il ricorso alla Corte dei Conti

in sezioni riunite per giudicare nuovamente le questioni stesse di eccessi di potere o di incompetenza.

Ma egli non ha fatto attenzione che, in diverse circostanze previste dai regolamenti ed anche coll'invito del suo Presidente, la Corte dei conti giudica in sezioni riunite. Ora supponiamo che una sentenza pronunciata in sezioni riunite dalla Corte, dia luogo ad un ricorso per annullamento; come potrebbe la stessa questione essere rimandata agli stessi giudici? Quindi necessariamente si doveva ricorrere al Tribunale il più alto collocato nell'ordine amministrativo, cioè al Consiglio di Stato in sezioni riunite.

Questo sistema è stato riconosciuto il più conveniente ed il più confacente all'organamento generale di un savio Governo; io credo che non si potrebbe seguire una via più razionale.

Come si potrebbe attualmente cambiare l'articolo di cui si tratta, coll'introduzione di un sistema affatto diverso da quello che fu già votato dal Senato e dalla Camera dei Deputati?

Se si volesse discutere nuovamente lo stesso articolo sovra il quale furono concordi i voti delle due Camere, per cambiarlo ed entrare in un nuovo sistema, non si potrebbe mai arrivare all'adozione di una legge dai due rami del Parlamento.

Quindi io spero che il Senato vorrà conservare l'articolo di cui si tratta, mantenendo la sua precedente votazione.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Poche parole mi permetterò di aggiungere alle savie osservazioni che l'oratore Relatore dell'ufficio centrale ha fatte relativamente alle considerazioni con cui l'onorevole Siotto Pintor combatte l'articolo del progetto che cade in discussione. Svolgendo egli colla facondia che gli è propria quel tema cui già era indirizzato il suo discorso nella scorsa tornata, siccome in quella avrebbe propugnato l'assoluta parificazione della Corte di cassazione ai magistrati inamovibili dell'ordine giudiziario, ne ha dedotto in questa, come legittima conseguenza anche il ricorso da riservarsi alla Corte di cassazione, quando debba pronunziarsi sopra i giudicati della Corte stessa dei conti.

Io non rianderò tutti gli argomenti che son stati sì elegantemente svolti dall'onorevole Siotto Pintor; ma avendo egli nel corso della discussione scoccato, dirò così, qualche strale all'opinione che io aveva espressa nella seduta precedente, mi limiterò a qualche osservazione, onde far sì che l'opinione che ho espressa sia più esattamente compresa dall'onorevole oratore.

Egli, accennando alla questione se il principio d'inamovibilità sancito dallo Statuto potesse o no estendersi alla Corte dei Conti, mi fece dire che riconoscendo che fossero Magistrati i membri della Corte dei Conti pure io li consideravo come giudici di eccezione.

Accennando quindi ad altra parte del mio discorso chiede se possa da me contendersi che avanti alla Corte



dei Conti in materia di contabilità si tratti di un vero giudizio contro un privato. Questi due punti se non erro sono stati indicati dall'onorevole Siotto Pintor come altrettante proposizioni che si racchiudessero nelle mie opinioni. Ora ne sono dolente, ma debbo sull'una e sull'altra assolutamente richiamarmi, perchè non ho inteso di ammettere nè l'una cosa, nè l'altra. Dissi anzi che il principio d'immovibilità, appunto perchè proprio dell'ordine giudiziario, non può riguardarsi di sua natura applicabile ai Magistrati della Corte dei Conti, in quanto che l'ordine giudiziario nel modo in cui è organizzato non comprende la Corte dei Conti; per modo che non si deve concepire che si sia fatta dal primo veruna avulsione per creare la Corte dei Conti, ma che la Corte dei Conti era una istituzione di natura affatto diversa dall'ordine giudiziario.

Questa è stata la mia tesi, nè io credo potermene dipartire. Per sostenere il contrario bisognerebbe provare che ove non fosse istituito questo Magistrato speciale, sarebbe spettato all'ordine giudiziario lo statuire sopra questa materia: ora lasciando anche a parte ciò che spetta al sindacato preventivo, la Corte dei Conti è tale istituzione, che forma bensì il complemento di un retto sistema amministrativo, ma non ha punto di sua natura una relazione intima, necessaria coll'ordine giudiziario. Ecco dunque quanto al primo punto tolto, a mio avviso, ogni equivoco dalla teoria da me esposta. Non posso maggiormente ammettere che dalle mie parole si potesse dedurre che io non contestavo la natura del giudizio istituito contro un privato nella cognizione che appartiene alla Corte dei conti in materia di contabilità. Io ho appunto detto il contrario: ho positivamente detto che non era questo un giudizio che s'istituiva contro un privato; che era un semplice accertamento che si faceva nelle forme legali della regolarità di una gestione esercitata da un agente dell'Amministrazione, e per conseguenza che questa cognizione rimaneva bensì sotto la tutela delle forme legali, ma che non bisognava lasciarsi illudere dalla locuzione *giudizio* che si attribuisce a questi atti della Corte dei Conti. Ho soggiunto ancora, mi pare, che era tanto vero che la cognizione della Corte dei Conti era qualche cosa di distinto per sua natura dai giudizi che si istituivano contro un privato, che qualora dal risultato, di quell'esame della Corte dei Conti risultasse un vero reato commesso da un privato, qual sarebbe quello di concussione, o di peculato, la Corte dei Conti cessava da quell'istante di essere competente.

Tale è la mia opinione, nella quale mi duole di dissentire da un ingegno così distinto, quale è quello dell'onorevole Senatore Siotto Pintor; ma che per conto mio confesso essere il prodotto di una sicurissima convinzione.

Come da principio ho detto, la questione, intorno alla quale si discute, mi sembra abbastanza illustrata dalle parole dell'onorevole Relatore dell'ufficio centrale; mi permetterò semplicemente di aggiungere che se relati-

vamente alle decisioni della Corte dei Conti può suscitarsi qualche indagine che abbia analogia con quelle che la Corte di cassazione è chiamata a risolvere, non bisogna però perdere di vista sopra quale sfera di leggi si esercita questa indagine.

Ora qual'è la sfera delle leggi che si tratta di vedere se siano state violate, se siano state bene o male applicate?

Non saranno altre leggi che le leggi dell'amministrazione centrale, dell'amministrazione generale, oppure della contabilità.

Ora queste leggi hanno esse quell'intima connessione che l'ingegno dell'onorevole Siotto Pintor scorge in esse con tutto l'edificio della legislazione?

Queste leggi possono esistere sotto forme diverse.

Queste leggi, sono per così dire, il cemento dell'amministrazione, ma queste leggi non formano quell'ordine generale, che abbraccia i diritti della società, che protegge le fortune dei cittadini; dunque a chi apparterrà di preferenza il conoscere se siano state violate queste leggi? Alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato?

Io intendo che in astratto si possa scorgere qualche analogia colle attribuzioni della prima di quelle istituzioni; ma sembrami molto più razionale che il vero tutore di quelle leggi, sia il Consiglio di Stato, e mi maraviglio di aver udito l'onorevole Siotto Pintor muovere tante difficoltà a questo riguardo, dopo che egli invocava l'esempio di un paese vicino, e lo invocava appunto per mostrare quanto potessero estendersi le attribuzioni del Consiglio di Stato; mentre egli avrebbe voluto che fosse l'organo prescelto a sostenere leggi avanti al Parlamento.

Ora io dico, qual'è quel corpo che avendo una missione così elevata in materia di leggi non possa averla almeno per poter tener le veci della Corte di cassazione, quando si tratta di rivendicare l'osservanza della legge in materia di contabilità, in materia di amministrazione?

L'onorevole Siotto Pintor, il quale si degnamente sede nella Corte di cassazione, mi permetta che penetrato della riverenza che ho professato sempre per quell'illustre Consesso, lo preghi a considerare che abbastanza vasta è la sfera di quella magistratura, da non aver essa a temere sia menomata la sua dignità, perchè sono lasciate al Consiglio di Stato le questioni intorno ai limiti dell'autorità della Corte dei Conti.

È questo, secondo io penso, uno di quei principii pei quali le istituzioni dei tempi moderni si distinguono da quelle, per altro degnissime di riverenza, che ci pervennero dai nostri maggiori, è l'idea della divisione dei servizi sociali, che siccome in tante altre parti dell'economia sociale, si è fatto strada anche nelle attribuzioni dei poteri pubblici; ed è per questo verso che si sono andate perfezionando le istituzioni dello Stato.

Teniamo dunque questa via, e non abbiamo timore che per averla seguita siamo condotti in errore e che

ci siamo meritati le censure che contro questa legge ha scagliato l'onorevole Senatore.

Senatore **Mameli**. Io non parlerò della questione relativa alla inamovibilità. Il voto del Senato l'ha già risolta in senso affatto contrario allo scopo che si aveva proposto il signor Senatore Siotto-Pintor; non è più lecito, nè conveniente il ritornare sull'istesso proposito, perchè questo sarebbe l'istesso che sottoporre a discussione e censura il voto già emesso. Ripeterò solo, che l'indipendenza sta nel carattere delle persone che conoscono e rispettano la propria dignità.

Non intratterò neppure il Senato sull'altra questione gravissima, sollevata pure dal Senatore Siotto-Pintor, circa la convenienza di attribuire funzioni prettamente giudiziarie al Consiglio di Stato, secondo il sistema di organizzazione del contenzioso amministrativo sancito colla legge del 1859 in tempo dei pieni poteri.

Il Senato sarà in breve chiamato a discutere questo punto di legislazione, mentre un progetto di legge è stato già presentato alla Camera elettiva per investire i tribunali ordinari anche del contenzioso amministrativo: ne io voglio pregiudicare il voto del Parlamento.

Io limiterò le mie parole all'articolo 43 che cade unicamente ora in discussione. Se si trattasse di concedere l'appellazione al Consiglio di Stato dalle decisioni nel merito pronunciate dalla Corte dei Conti, ovvero di attribuirne al Consiglio istesso la cognizione anche in via di revocazione, io non avrei da replicare alle ragioni addotte dal Senatore Siotto Pintor, le quali sono a ciò puramente riferibili per quanto mi è sembrato.

Ma è ben altro il concetto della legge, la quale ammette il giudizio di revocazione avanti la Corte stessa, ed attribuisce al Consiglio di Stato la decisione sui ricorsi per annullamento, i quali possono essere soltanto provocati per eccesso di potere e per incompetenza. Considerata la cosa sotto questo rispetto, non havvi autorità più competente a giudicare quali siano i veri confini della giurisdizione della Corte dei conti.

Ciò è tanto vero, che le cause di conflitto giurisdizionale, positivo o negativo, che sorgono fra i Tribunali ordinari e quelli del contenzioso amministrativo, debbono secondo le vigenti leggi risolversi dal Re, col voto del Consiglio di Stato, che è unicamente consultivo, e tale in conseguenza, che non toglie all'autorità amministrativa superiore l'arbitrio di risolvere altrimenti il conflitto.

Questa legge pertanto, che attribuisce al Consiglio di Stato la necessaria giurisdizione per decidere le controversie di eccesso di potere o di competenza cui possano dare occasione le sentenze della Corte dei Conti, è un vero progresso, che noi dobbiamo favorevolmente accogliere, facendone plauso al Ministro.

**Presidente**. Se non vi è altra osservazione rileggerò l'articolo 43.

Art. 43.

« Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

« Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione, con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

« La decisione del Consiglio sarà presa in sezioni riunite e sarà dal suo presidente partecipata alla Corte.

« Se la decisione della Corte è annullata questa si uniforma alle massime di diritto stabilite dal Consiglio ».

(Approvato).

Art. 44.

L'agente ha diritto di ricorrere alla Corte per revocazione nel termine di tre anni quando:

« a) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

« b) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;

« c) Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;

« d) Il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti falsi.

« Il giudizio di revocazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero.

« Negli ultimi tre casi, scorsi tre anni, il ricorso in revocazione dovrà presentarsi nel termine di giorni 30 dal riconoscimento della omissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti, o dalla notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsità dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria ».

(Approvato)

Art. 45.

« Nei casi e nel termine indicati nell'articolo precedente, la revocazione potrà anche aver luogo d'ufficio, o sull'istanza del Pubblico Ministero, in contraddittorio dell'agente contabile. »

(Approvato).

Art. 46.

« La revocazione della decisione non ha effetto che per la parte del conto dichiarata erronea e per le conseguenti rettificazioni. »

(Approvato).

Art. 47.

« Le decisioni della Corte saranno trasmesse a cura del Pubblico Ministero, per la loro esecuzione, al Ministro dal quale dipende l'agente. »

(Approvato).

Art. 48.

« Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti.

« Spetterà tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni. »

(Approvato).

TITOLO III.

*Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 49.

« Con Regio Decreto a proposizione del Ministro delle finanze, sentita la Corte dei Conti, saranno stabilite:

« a) Le forme del procedimento nei giudizi della Corte;

« b) Le norme da seguirsi per la verifica e per l'accertamento dei conti dell'Amministrazione. »

(Approvato).

Art. 50.

« La Corte dei Conti a sezioni riunite determinerà con regolamento provvisorio le forme, con le quali essa deve procedere nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose fino all'emanazione di una legge sulla materia.

« Il Presidente della Corte provvederà con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle spese d'ufficio e a quanto altro sarà necessario per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

Art. 51.

« Le Corti dei Conti, attualmente sedenti in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo sono abolite. Nulla è innovato in riguardo alle sezioni del contenzioso-amministrativo in Napoli ed in Palermo, finchè non sia provveduto con legge generale sulla materia. »

(Approvato).

Art. 52.

« Commissioni temporanee nominate con Decreti regii, a proposizione del Ministro delle finanze, condurranno a termine in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo la revisione dei conti che riguardano gli anni 1861 e i precedenti.

« Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma.

« Le deliberazioni delle suddette Commissioni saranno depositate negli archivi della Corte dei Conti ».

« La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti in Torino sarà, senza interruzione e senza che occorran nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei Conti del Regno, colle forme stabilite dalla presente legge ».

(Approvato).

Art. 53.

« Finchè non sia pubblicata una legge generale sulle pensioni la Corte dei Conti si atterrà per le medesime alle norme tuttora vigenti per le diverse province del Regno ».

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Io invidio la serenità d'animo colla quale il nostro ufficio centrale ha potuto accogliere il progetto di legge che siamo venuti discutendo, e sono dolente di non essermi potuto associare; ma siccome il difetto di serenità, non è colpa ma disgrazia, io spero che dai miei onorandi colleghi mi sarà volentieri perdonato, se quantunque non consenziente su molti punti di questo progetto di legge, io tuttavia ho creduto dovermene stare silenzioso; ed il Senato comprenderà facilmente le ragioni che mi hanno mosso, imperocchè egli sa e sente, che non si debbono suscitare e porre in evidenza certe questioni se non si ha sufficiente fiducia di risolverle efficacemente, e nel senso che si crede maggiormente desiderabile.

Io tuttavia, perchè questo mio silenzio non sia male interpretato, debbo ripetere e confessare, che su alcuni articoli non ero per nulla consenziente coll'ufficio centrale e, fra questi accennerò in particolare gli articoli 11, se non erro, ed il 19 relativi alle pensioni.

Se io rompo ora questo silenzio, lo faccio perchè mi pare che lo si possa innocuamente.

Io però mi limito a proporre al Senato di prendere atto di quello che ha dichiarato l'onorevole Ministro delle Finanze nella seduta di ieri, quando rispondeva alle giuste (a mio senso) osservazioni presentate dal Senatore Pernati. Egli disse, che considerava la disposizione relativa alle pensioni di cui negli articoli 11 e 19 come sospese dal disposto dell'articolo 53. Questo concetto, espresso ieri, fu pure da lui precedentemente espresso alla Camera dei Deputati senza incontrare opposizione.

Ci sarebbe forse da osservare che se veramente la cosa sta così non si saprebbe immaginare, quando potrebbero avere effetto le disposizioni degli articoli 11 e 19, poichè esse per ora sarebbero sospese dall'art. 53; e quando venisse fuori una legge sulle pensioni, che regolasse questa materia, sarebbero regolate da questa ultima; ma checchessia di ciò pare che le parole pronunziate dall'onorevole Ministro abbiano un'importanza che non possa essere disconosciuta, e che quindi sia cosa opportuna il prenderne atto.

**Ministro delle Finanze**. Ieri ebbi l'onore di dichiarare al Senato, che giusta quanto si era inteso nella Camera elettiva, l'articolo 53 ha per effetto di lasciare le cose come oggi sono, e per conseguenza l'articolo 11, non avrà altra applicazione che quella che oggi per avventura potesse avere stante le norme vigenti in alcune province.

Quanto all'articolo 19 in cui viene detto, che i Decreti relativi a pensioni sono sottoposti alla Corte dei Conti per la loro registrazione, evidentemente fino a che dura lo stato attuale delle cose, per cui in parecchie parti d'Italia le pensioni si conferiscono per Decreto reale, l'articolo 19 riceverà la sua piena applicazione. Esso però non riceverà, per avventura, più applicazione allorchando il Parlamento, in occasione della legge generale sulle pensioni che sarà sottoposta alle sue delibe-

razioni, creda d'ordinare che le medesime si abbiano a dar non più per Decreto reale, ma con semplice declaratoria, come succede in Toscana.

Onde conformemente al desiderio enunciato dall'onorevole Senatore Alfieri, io non esito dal dichiarare nuovamente che l'articolo 53 nulla immuta a quanto si fa oggi e che per conseguenza l'articolo 14, non avrà altro effetto che quello che per avventura oggi si avesse per le norme vigenti in qualche parte d'Italia.

**Presidente.** Il Senatore Alfieri non intendendo formulare alcuna proposta al riguardo metterò ai voti l'articolo 53.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 54.

« La presente legge andrà in vigore venti giorni dopo la sua promulgazione. »

(Approvato).

Viene in ultimo la tabella degli stipendi:

|  |           |
|--|-----------|
| Presidente . . . . .                             | L. 15,000 |
| Presidente di sezione . . . . .                  | » 12,000  |
| Consiglieri e procuratore generale »             | 9,000     |
| Segretario generale . . . . .                    | » 8,000   |
| Ragionieri { di 1. <sup>a</sup> classe . . . . . | » 6,000   |
| { di 2. <sup>a</sup> classe . . . . .            | » 5,000   |

(Approvato).

Si passerà allo squittinio segreto.

**Ministro delle Finanze.** Pregherei il Senato che, prima di passare allo squittinio segreto su questo progetto di legge, volesse mettere in discussione l'altro progetto che vien subito dopo nell'ordine del giorno, che a mio avviso non può dar luogo a discussione e potrebbero così essere votati tutti e due assieme.

Voci. Si! si!

Senatore **De Monte.** Avrei da fare delle osservazioni sopra questo progetto di legge.

Voci. Si voti! si voti!

**Presidente** Si procederà dunque allo squittinio segreto sul progetto di legge relativo alla Corte dei conti.

(Il Senatore **Segretario Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio segreto:

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Votanti . . . . .    | 72. |
| Favorevoli . . . . . | 49. |
| Contrarii . . . . .  | 23. |

(Il Senato approva).

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPLICAZIONE DELLA SOVRIMPOSTA DEL DECIMO DI GUERRA A VARIE TASSE.

(V. atti del Senato n. 186).

**Presidente.** Viene ora in discussione il progetto di legge relativo all'applicazione a varie tasse della sovrimposta del decimo di guerra, il quale è composto d'un unico articolo, di cui darò lettura.

Articolo unico.

« Le disposizioni delle leggi 5 e 9 Luglio 1859, numeri 3862 e 3487, e 5 dicembre 1861, N. 362, sull'aumento del dieci per cento a titolo di sovrainposta di guerra, sono anche applicate in tutte le province del regno alle tasse di qualsivoglia specie che sono imposte dalle seguenti leggi:

« 1. Legge 21 aprile 1862, N. 585, sulle tasse di registro;

« 2. Legge 21 aprile 1862, N. 586, sulle tasse di bollo;

« 3. Legge 21 aprile 1862, N. 587, sulle tasse di mano-morta.

« 4. Legge 6 maggio 1862, N. 593, sulle tasse ipotecarie.

« L'aumento del decimo è applicabile dal giorno dell'attivazione di ciascuna delle precitate leggi ».

È aperta la discussione generale.

Senatore **De Monte.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore De Monte ha la parola.

Senatore **De Monte.** Questa legge pare che sia nel momento inopportuna quanto alla sua discussione. Bisogna rammentare che le leggi sul registro e sul bollo hanno provocati molti reclami dalle province meridionali, e l'altro giorno ancora è stato qui presentato un reclamo mercè una petizione della provincia di Messina.

In seguito alle discussioni, osservazioni, meditazioni, e provocazioni ancora che si sono elevate nell'altro ramo del Parlamento, intorno al presente schema di legge, non ha dubitato il Ministero di promettere formalmente che all'apertura della sessione si sarebbe presentata una legge la quale avrebbe radicalmente portate delle novità per tutto il Regno d'Italia.

Ora, se tale è lo stato delle cose, mi sembrerebbe che alla stagione in cui versiamo, al chiudersi della sessione, nel punto in cui tante province reclamano contro le leggi sul registro e bollo, non sia cosa nè politica, nè opportuna, che mentre non sono rimarginate ancora le piaghe che si sono credute da quelle leggi inferite, si riaprano esse mercè questo trovato di applicare il decimo di guerra alle tasse di registro e bollo.

Per tale motivo io mi prendo la libertà di chiedere al Senato che si aggiorni la discussione di questa legge fino a quando il Parlamento avrà potuto discutere le novelle proposte che gli saranno fatte dal Ministero, e perciò propongo la seguente mozione: « Il Senato, attesa che ha il Ministero in occasione dell'ultima legge sulla spedizione delle sentenze nelle province meridionali solennemente promesso di proporre nella prossima sessione un riesame della legge sul registro e sul bollo, il quale riesame non può non poggiare a principii più largamente liberali e più rispondenti alla dignità della patria comune, rinvia la discussione della legge per l'applicazione della sovrainposta del decimo di guerra, alle tasse di registro e di bollo, alla sessione ventura, e dopochè avrà avuto luogo il promesso riesame.

**Presidente.** Invito il Senatore De Monte a far passare la sua mozione al tavolo della presidenza.

(Il Senatore De Monte la trasmette).

Rileggerò questa mozione, poi interrogherò il Senato per vedere se l'appoggia (*V. sopra*).

Prego ora i signori Senatori che appoggiano questa mozione a sorgere.

(Appoggiato).

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** L'onorevole Senatore De Monte trova inopportuno questo progetto di legge, e vorrebbe che se ne differisse l'esame alla sessione ventura, allorchando cioè verranno in discussione quegli emendamenti alle tasse di registro e bollo, che il Ministero si trovasse nella necessità di proporre dopo aver preso conoscenza di tutti gli inconvenienti che vennero lamentati, od almeno di tutte le lagnanze elevate contro queste tasse.

Io debbo prima di tutto osservare che il Ministero ha preso solenne impegno di studiare accuratamente queste lagnanze, e quindi di presentare, al riaprirsi della sessione parlamentare, le modificazioni e gli emendamenti che potrebbero ravvisarsi opportuni; non ha preso però impegno di proporre una legge, per cui vengano radicalmente modificate le leggi sulle tasse di registro, e di bollo, nè ha mai detto che queste leggi non fossero informate a principii meno liberali.

Nondimeno checche sia di ciò che al riaprirsi della ventura sessione si verrà a fare circa a tali leggi, io non so per verità come possa tornare opportuna e logica la sospensione della discussione e della votazione di questo progetto di legge.

Agli occhi di moltissimi giureconsulti che mi recai a dovere di consultare, fu considerato come fuori affatto di dubbio che il decimo di guerra si dovesse applicare intieramente alle leggi sulle tasse di registro, e bollo e alle altre leggi che sono enumerate nel progetto di legge che ora sta d'innanzi il Senato.

Tuttavia obbiettavasi da qualcuno che essendosi mutati i titoli di queste leggi, ed essendo taluna di esse posteriore a quella del decimo di guerra, non potesse questa applicarsi alle medesime, ciononostante il Ministero non ha esitato ad applicare il decimo di guerra e a farlo riscuotere sopra le tasse che sono indicate nell'attuale progetto.

La legge dunque che sta davanti al Senato è in piena ed intiera esecuzione; solo a togliere ogni ombra di dubbio il Ministero ha creduto opportuno di provocarne una che è una vera declaratoria davanti al Parlamento.

Debbo dichiarare del resto, per quanto mi consta, che nessuna obbiezione venne elevata davanti ai Tribunali contro l'applicazione del decimo di guerra fatta dal Ministero. Si vede in certo modo che il pubblico ha accettato che la legge precedente relativa al decimo di guerra dovesse anche applicarsi alle nuove tasse.

Ora se venisse adottato il temperamento proposto dal-

l'onorevole Senatore De Monte e la legge attuale non venisse votata, quali ne sarebbero le conseguenze?

Per i contribuenti le conseguenze sarebbero intieramente le stesse; il decimo di guerra sarebbe riscosso come prima; ben potrebbe per avventura taluno cavillare, elevare quistioni, ingolfarsi in spese di lite; ma io credo che tali spese tornerebbero tutte a carico di lui, imperocchè veggo che la Commissione della Camera e l'ufficio centrale del Senato hanno quasi convenuto che questa legge poteva per avventura in qualche parte reputarsi superflua, ma che ad ogni modo era utile che venisse votata per togliere ogni dubbio, ogni pretesto a ciò che deve sempre per quanto è possibile evitarsi, cioè alle liti davanti ai Tribunali.

Per tali motivi la dilazione della votazione di questo progetto di legge non sgraverebbe i contribuenti di nulla e non farebbe altro che lasciare aperta la via a qualche contestazione; perciò anche nell'interesse dei contribuenti debbo pregare il Senato a volere dare il suo voto favorevole al progetto che gli è sottoposto.

**Senatore De Monte.** Se col fatto questa imposizione siasi applicata anche alle tasse di registro e di bollo io lo ignoro; ma ciò non condurrebbe alla soluzione della questione, perchè noi stiamo al *quid jus*; poichè se il Governo nell'altezza del suo potere fosse poi riuscito ad esigere questo aumento alle tasse, certamente ciò non risolverebbe per nulla la questione.

Perciò io credo che la cosa debba essere risolta dalla saviezza del Senato secondo il principio che mi pareva molto ragionevole, sì anche secondo ciò che il signor Ministro delle finanze si compiaceva di dire poco anzi, cioè che formerà oggetto di gravissima ponderazione e di gravissimo studio, il vedere quali e quante riforme possono essere apportate alle leggi del registro e del bollo. Sta in fatto che in tutte le province napoletane e siciliane, non so nelle altre, non si è fatto sosta dal reclamare, ed a questo proposito, mi permetta il Senato di ripeterlo ancora una volta, l'altro giorno la provincia di Messina ha presentato i suoi reclami.

Dunque mi pare che la legge non sia bene attuata.

Ora mi sembrerebbe che mentre siamo quasi alla vigilia di vedere compiute utili riforme, che non fosse opportuno di venire a rincarire sulla materia coll' esigere un decimo sopra quella legge che è invisa per lo meno a quelle province sia per la sua novità, sia per altra ragione.

Ecco perchè a me parrebbe che fosse espediente lo aspettare le deliberazioni che dal Parlamento saranno prese nella novella Sessione, dietro gli schiarimenti che avrà potuto dare il Ministro.

**Presidente.** Interrogherò il Senato se intenda o no accogliere la proposta sospensiva del Senatore De Monte.

Chi intende di accoglierla, voglia sorgere.

(Non è approvata).

**Senatore De Monte.** Debbo poi parlare nel merito della legge.

**Presidente.** Parlerà dopo: ora rileggo l'articolo.

Articolo unico.

« Le disposizioni delle leggi 5 e 9 luglio 1859, numeri 3862 e 3847, e 5 dicembre 1861, N. 862, sull'aumento del dieci per cento a titolo di sovrainposta di guerra, sono anche applicate in tutte le province del Regno alle tasse di qualsivoglia specie che sono imposte dalle seguenti leggi:

« 1. Legge 21 aprile 1862, N. 585, sulle tasse di registro;

« 2. Legge 21 aprile 1862, N. 586, sulle tasse di bollo;

« 3. Legge 21 aprile 1862, N. 587, sulle tasse di mano-morta;

« 4. Legge 6 maggio 1862, N. 593, sulle tasse ipotecarie.

« L'aumento del decimo è applicabile dal giorno dell'attivazione di ciascuna delle precitate leggi ».

Il Senatore **De Monte** ha la parola,

Senatore **De Monte.** Dirò, come è costume di ciascun di noi, liberi sensi in semplici parole.

Il principio motore di tutte le deliberazioni finora prese in materia d'imposte è stato quello di colmare a qualunque costo il vuoto della finanza: e quindi sonosi adottati i progetti, che senza uniformità di sistema, si sono andati alla spicciolata presentando, senza cercare se altri mezzi vi fossero più adatti, più conducenti, meno invisibili all'universale. Ed a codesti progetti han fatto eco alcune voci di doversi pagare, pagare e sempre pagare.

Nè io già ricuso il principio di dovere i cittadini accorrere ai bisogni dello Stato, ed han mostrato le province meridionali che senza la menoma ritrosia, anzi con tutto lo slancio possibile si sobbarcarono, in occasione dell'unificazione del Debito Pubblico, all'ingente Debito Nazionale. Ma vuolsi che le pubbliche imposte, per gravose che siano, vengano dettate da principii razionali e paternamente attuate.

Ed affinché non sorga il menomo dubbio sui miei principii economico-politici, io ne farò qui la mia professione:

1. Esser dovere di ogni cittadino di accorrere con tutte le sue forze ai bisogni dello Stato;

2. Le imposizioni però dover essere così distribuite, che una parte dei profitti dei cittadini e delle loro rendite vada in quelle travolta; non mai che le imposizioni assorbiscano il prodotto ed attentino al produttore;

3. Non dover mai le imposizioni impedire lo sviluppo della ricchezza nazionale, che sta, lontano il timore d'un continuo controllo del fisco, nella piena libertà del traffico e delle civili e commerciali transazioni;

4. Doversi dar luogo ad un sistema logico di pubbliche imposte, non mai che sian queste dettate alla spicciolata, e con modi empirici. Dover esse in ogni caso rispondere ai veri bisogni dello Stato, bisogni ac-

certati, nè punto accresciuti da spese improvvise e non bene ponderate.

5. Dover le imposte versare su di materia veramente tassabile, non immaginaria, non supposta, non congetturale, e sulle riscossioni certe non già più o meno rimotamente possibili dei cittadini.

6. Dover essere le imposizioni equamente distribuite ed eguagliate fra tutti i contribuenti; nè aversi a dare una classe privilegiata, come quella che possiede nel portafogli la propria fortuna, che gode di tutti i benefici del Governo e se ne sottrae ai pesi;

7. Da ultimo, fermata la sicurezza delle persone e delle proprietà, potersi imporre novelle contribuzioni secondo che i veri bisogni dello Stato richieggano, od aumentare le antiche a misura dell'incremento del commercio interno ed esterno, e dell'aumento della ricchezza pubblica.

Questi sono i miei principii, nè al certo io m'intratterò a parafrasarli o a farne l'applicazione, non essendo questo nè il luogo, nè il tempo opportuno. Nè d'altra banda additerò qui imodi affini di diminuire in grandi proporzioni il nostro debito nazionale; onde il corollario della diminuzione dei pubblici balzelli. Codesti modi non appartengono per fermo alle scienze trascendentali, ma avrebbero uopo di venire opportunamente e corrispondentemente sviluppati.

Dirò solo che, quanto a me, la scienza della economia pubblica è la esattissima fra le scienze esatte, come quella che parte da principii e da fatti. Onde non si può pascere dei nonnulla; ed è affatto diversa dalla poesia, alla quale soltanto va raccomandato il gran precetto del Cigno di Penosa, di trarre la luce dal fumo, onde i grandi miracoli dell'arte nei Ciclopi, in Scilla e Cariddi, nelle selve e nelle isole incantate.

La scienza dell'economia pubblica è tutt'altro che poesia; ella si tien ferma ai suoi principii, e trattandosi di tributi non ve ne ha plausibili, se non quelli che possano dirsi attemperati ai notissimi postulati che la scienza meritamente elevò al grado di assiomi.

E per accostarmi al progetto di legge che ci occupa, dirò sembrarmi impossibile che voglia aggiungersi il decimo di guerra, come coda alla grande cometa delle leggi sul registro e sul bollo. Il decimo di guerra fu aggiunto alle antiche imposizioni, le quali non erano informate agli attuali bisogni dello Stato; onde fu creduto meritassero un'aggiunta. Ma le leggi sul registro e sul bollo furono discusse e promulgate un anno appresso a quella del decimo di guerra, e la loro approvazione non potè non avere per base lo stato attuale della cosa pubblica; nè è da supporre che leggi di conio novello fossero immaginate nello scopo di appicarvi una giunta. Ammetto che si rattoppino gli abiti vecchi, ma un abito novello che meritasse delle giunte farebbe fede della poca abilità del costruttore.

Dirò pure di sembrarmi di non aver mai i pubblicisti ammesso di potersi dare la fisionomia di legge dichiarativa ad una legge d'imposte; conoscendo tutti che la

retroattività sia lo effetto massimo delle leggi dichiarative, e che codesta qualità appunto sia in diametrale opposizione con ogni legge d'imposte.

Dirò eziandio che se le province meridionali non cessano di reclamare contro le leggi anzidette, sì che è appena qualche giorno, che si è letta in Senato la corrispondente petizione della provincia di Messina, non vuolsi al certo riaprir la piaga ben lontana dall'essere rimarginata, con un novello trovato che esaspera, non lenisca la ferita.

Non vi parlerò in fine delle antiche province o delle annesse, le quali hanno assai degni rappresentanti, e trovansi al postutto, sott'ogni rapporto, in assai miglior posizione delle meridionali.

Aggiungerò poche altre parole intorno alle province napoletane ed alle siciliane. In quelle siamo ben lontani dall'aver sicurezza di persone e di proprietà, nè vi sarà alcuno che osi negarlo. Di queste poi lo stato, per circostanze da esse indipendenti, non è sicuramente normale. Le une e le altre han dimostrato la morale impossibilità di attuarsi le nuove leggi sul registro e sul bollo: nelle une e nelle altre, che alla fin fine formano quasi una metà della popolazione italiana, non si vorrà gittar semi di scontento, anzi sarà uopo mostrare come il Governo paternamente accorra e faccia buon viso ai loro richiami.

Per quali motivi sono d'avviso che la legge in discorso debba venir rifiutata dalla saggezza del Senato.

*Voci.* Ai voti, ai voti.

**Presidente.** Trattandosi di un solo articolo, secondo il disposto del nostro regolamento si passerà alla votazione per squittinio segreto.

Senatore **Quarelli Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Quarelli.** Le leggi del 1859 e del 1861 colle quali fu stabilita l'imposta del decimo di guerra comprendevano specialmente le tasse di registro e di bollo ed altre cui si riferisce il progetto in discussione; certamente non erano indicate le leggi emanate posteriormente sovra tali materie, ma contemplavano in genere simili imposte.

Ora, non vi ha dubbio che le successive leggi emanate nel corrente anno sul registro e sul bollo, ed altre non sieno della stessa natura; e siccome queste imposte erano state colle leggi precedenti in genere aumentate del 10 per 0/0, così l'ufficio centrale non ha ravvisato dubbio che tali tasse fossero anche soggette all'imposta del decimo di guerra.

La necessità dell'aumento delle imposte è troppo evidente, perchè sappiamo quanto sia necessario che le rendite dello Stato siano aumentate ed abbiano un sussidio maggiore di quello che ricavavano dalle precedenti imposte. Perciò sia la lettera, sia lo spirito della legge non lasciano luogo a dubitare che l'imposta del decimo di guerra stabilita colle leggi del 1859 e 1861, si debba estendere alle tasse riordinate colle leggi emanate nel 1862, ed alle quali ha tratto il progetto in discussione.

*Voci.* Ai voti, ai voti.

**Presidente.** Prima di passare alla votazione per squittinio segreto su questo progetto, domanderò al Senato se intende votare anche l'altro progetto per l'autorizzazione di spese straordinarie occorrenti al compimento dei lavori nel porto di Livorno.

*Voci.* Sì, sì.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER UNA SPESA STRAORDINARIA OCCORRENTE  
A COMPIMENTO DEI LAVORI NEL PORTO  
DI LIVORNO

(V. *Atti del Senato*, N. 199)

**Presidente.** Darò lettura di questo progetto (*Vedi infra*).

Senatore **Pinelli.** Faccio osservare agli onorevoli miei Colleghi che non si è votato l'articolo del progetto di legge precedente.

**Presidente.** Non si è votato, perchè trattandosi di un progetto compreso in un solo articolo, secondo il regolamento non si mette a partito.

Dichiaro aperta la discussione sul progetto di legge ora letto.

Non domandandosi la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

« È autorizzata la straordinaria spesa di L. 3,300,000 che ancora resta a farsi per compiere i lavori del porto nuovo di Livorno ».

(Approvato)

Art. 2.

« Tale spesa verrà ripartita nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici in apposito capitolo con corrispondente designazione nei vari esercizi come in appresso:

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| « Esercizio 1862, capitolo 152 | L. | 826,412   |
| 1863 »                         | »  | 1,000,000 |
| 1864 »                         | »  | 1,000,000 |
| 1865 »                         | »  | 473,588   |

Totale L. 3,300,000

(Approvato)

Leggerò al Senato l'art. 45 del regolamento :

« Quando una proposta di legge è compresa in un « articolo solo non suscettivo di divisione non si fa « luogo alla votazione per alzata e seduta, ma si pro- « cede senza altro alla votazione per appello nominale, « e per squittinio segreto.

« Ove l'articolo sia suscettivo di divisione o siano « proposti emendamenti, si voterà per alzata e seduta « sulle singole parti dell'articolo, e sui singoli emen- « damenti, poi si procederà alla votazione segreta come « è detto nel paragrafo precedente ».

*Voci.* L'ordine del giorno per domani.

**Presidente.** L'ordine del giorno per la seduta di domani sarà il seguente :

TORNATA DEL 13 AGOSTO 1862.

Discussione dei progetti di legge :

1. Costruzione di un canale d'irrigazione da derivarsi dal Po ed altre relative disposizioni;
2. Autorizzazione della spesa necessaria alla costruzione di un antemurale e di un bacino da carenaggio nella cala di Palermo,
3. Ordinamento uniforme del personale di segreteria nelle prefetture e sotto-prefetture del Regno.

Si procederà ora all'appello nominale per lo squittinio delle due leggi dianzi approvate.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione sulla legge per l'applica-

zione della sovrimposta del decimo di guerra a varie tasse:

|                      |    |
|----------------------|----|
| Votanti . . . . .    | 71 |
| Favorevoli . . . . . | 64 |
| Contrarii . . . . .  | 7  |

(Il Senato approva).

Sulla legge per la spesa straordinaria al compimento dei lavori nel porto di Livorno:

|                      |    |
|----------------------|----|
| Votanti . . . . .    | 71 |
| Favorevoli . . . . . | 50 |
| Contrarii . . . . .  | 21 |

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).